

Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione

#### **IL CONSIGLIO**

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

VISTO, in particolare, l'art. 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, che ha modificato l'art. 1 della legge 190/2012.

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione e i successivi aggiornamenti, di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.

VISTO il "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione" svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione del 29 marzo 2017.

VISTO l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione al quale il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) può anche inviare segnalazioni ai sensi della disciplina sul "Whistleblowing";

VISTO l'articolo 1, comma 82, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui "Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione".

VISTO l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 secondo cui "Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace".

VISTO, l'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ultimo periodo secondo cui "Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39".

RITENUTO che le tre norme da ultimo richiamate non garantiscono uniformità in ordine al tipo di intervento dell'Autorità in caso di revoca e/o in relazione ad altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT e non disciplinano né il procedimento che l'Autorità deve seguire né la natura dell'atto con cui l'Autorità è tenuta ad "esprimersi".

RITENUTO che quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e dall'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche ai soggetti di diritto privato di cui all'articolo 2 bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come chiarito nella Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

CONSIDERATO che la disciplina volta a tutelare il ruolo del RPCT è stata ulteriormente integrata e rafforzata con le modifiche apportate dall'art. 41, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 all'art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha introdotto l'estensione generalizzata della previsione di doveri di segnalazione all'ANAC nei casi di "altre misure discriminatorie, dirette o indirette", ivi inclusa la revoca, adottate nei confronti del RPCT, indipendentemente dalla qualifica da questi posseduta nell'Amministrazione, per motivi collegati allo svolgimento dell'attività di prevenzione della corruzione.

RITENUTO che, secondo quanto previsto sia dall'articolo 1, comma 82, della l. 190/2012 sia dall'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 39/2013, la revoca, comunicata ad ANAC dai Prefetti, dalle Amministrazioni e dagli altri soggetti, come individuati al successivo articolo 1, lettera g), del presente Regolamento, diventa efficace decorso il termine di trenta giorni, e, di conseguenza, che entro il suddetto termine di trenta giorni l'Autorità deve pronunciarsi allo stato degli atti.

CONSIDERATO che il termine di trenta giorni previsto per legge per la pronuncia dell'Autorità non consente a quest'ultima di istaurare un contraddittorio con le parti e che, pertanto, al fine di consentire ad ANAC di disporre di ogni elemento necessario per una valutazione il più possibile completa nel rispetto del citato termine, si rivela essenziale l'acquisizione delle eventuali

osservazioni e atti prodotti dal RPCT nel procedimento di revoca dell'Amministrazione e degli altri soggetti, come individuati al successivo articolo 1, lettera g) del presente Regolamento

RITENUTO che, qualora l'ANAC non riceva i provvedimenti di revoca dai Prefetti, dalle Amministrazioni e dagli altri soggetti come individuati al successivo articolo 1, lettera g) del presente Regolamento possa comunque tenere in considerazione segnalazioni relative alla revoca dei RPCT e che, in tali casi, possa richiedere la comunicazione dei provvedimenti di revoca all'Amministrazione interessata e agli altri soggetti di cui sopra con conseguente applicazione del termine di trenta giorni della sospensione dell'efficacia della revoca dal ricevimento del provvedimento.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, l'Autorità interviene a seguito di segnalazioni relative ad altre misure discriminatorie diverse dalla revoca e che non essendo previsti termini di legge, la richiesta di riesame dell'ANAC si intende debba essere svolta nel rispetto dei termini previsti dal "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione" del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità, e a seguito dell'esercizio dei poteri istruttori attribuiti dall'art. 1, comma 2, lett. f) della legge 190/2012.

RITENUTO necessario, per le ragioni sopra esposte, disciplinare in un medesimo atto regolamentare l'intervento dell'Autorità nella forma di richiesta di riesame con riferimento alla revoca del RPCT e alle "altre misure discriminatorie, dirette o indirette" adottate nei confronti del RPCT, sia pure nel rispetto dei diversi termini e aspetti procedimentali come sopra indicati.

VISTI gli articoli 6, 47 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale" sull'uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni.

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio del 30 maggio 2018 sullo schema di Regolamento, valutate le osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica che si è svolta nel periodo dal 4 giugno al 26 giugno.

#### **EMANA**

il seguente Regolamento:

### Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
- c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
- d) «Ufficio», l'Ufficio competente sui procedimenti concernenti l'intervento dell'Autorità sui provvedimenti di revoca del Responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza e sulle presunte misure discriminatorie ai sensi della normativa indicata in premessa

- e) «dirigente», il dirigente dell'Ufficio;
- f) «PNA», il Piano Nazionale Anticorruzione;
- g) «Amministrazione», amministrazioni pubbliche e altri soggetti tenuti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, all'adozione di misure di prevenzione della corruzione e alla nomina di un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- h) «RPCT», il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

## Articolo 2

(Oggetto)

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'intervento dell'Autorità nella forma di "richiesta di riesame" nei casi di:
  - a) revoca dell'incarico di Segretario negli Enti locali, laddove il Segretario sia anche RPCT, ai sensi dell'articolo 1, comma 82, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - b) revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni RPCT, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
  - c) revoca dell'incarico di RPCT, indipendentemente dalla qualifica che il RPCT riveste nell'Amministrazione, segnalata all'Autorità quale misura discriminatoria per motivi collegati direttamente e indirettamente allo svolgimento delle funzioni di RPCT, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
  - d) adozione di altre misure discriminatorie dirette o indirette, nei confronti del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo.

#### Articolo 3

(Ufficio competente per l'istruttoria)

- 1. L'Ufficio è responsabile delle istruttorie per l'adozione della "richiesta di riesame" di cui al precedente art. 2.
- 2. Il responsabile dell'istruttoria è il dirigente dell'Ufficio.
- 3. Il dirigente può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.

#### CAPO I

## Richiesta di riesame dei provvedimenti di revoca del RPCT

#### Articolo 4

(Comunicazione dei provvedimenti di revoca)

- 1. Le Amministrazioni e i Prefetti, nel caso degli Enti locali, comunicano tempestivamente all'Autorità i provvedimenti di revoca del RPCT al fine di consentire alla stessa, ove ne ricorrano i presupposti, di formulare la richiesta di riesame entro il termine di trenta giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Autorità del provvedimento di revoca.
- 2. Nel termine di trenta giorni di cui al comma 1, l'efficacia del provvedimento di revoca è sospesa.

#### Articolo 5

(Documentazione da trasmettere all'Autorità)

- 1. I soggetti di cui all'art. 4, comma 1 comunicano all'Autorità il provvedimento di revoca, preferibilmente utilizzando la posta elettronica certificata, unitamente a:
  - a) gli atti del procedimento di revoca, ivi inclusi eventuali atti e osservazioni prodotti dal RPCT nell'ambito del predetto procedimento condotto dall'Amministrazione;
  - b) ogni altro documento ritenuto utile a supporto dei motivi della revoca.
- 2. L'incompleta o l'omessa trasmissione della documentazione, non pregiudica lo svolgimento dell'istruttoria da parte dell'Autorità.
- 3. Nel trasmettere il provvedimento di revoca e la documentazione di cui al comma 1, le Amministrazioni e i Prefetti segnalano i dati da sottrarre alla pubblicazione ai fini della tutela della riservatezza.

#### Articolo 6

(Segnalazioni riguardanti la revoca del RPCT)

- 1. Qualora i soggetti di cui all'art. 4, comma 1 non provvedano a comunicare il provvedimento di revoca, l'Autorità può prendere in considerazione segnalazioni pervenute al proprio protocollo e riguardanti la revoca del RPCT.
- 2. In tal caso, l'Ufficio richiede all'Amministrazione interessata il provvedimento di revoca, unitamente ai documenti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b). Il termine di trenta giorni per la formulazione della richiesta di riesame e della sospensione dell'efficacia della revoca decorre dall'acquisizione al protocollo dell'Autorità del provvedimento e della documentazione.

#### Articolo 7

(Istruttoria)

1. L'Ufficio, qualora dall'esame del provvedimento di revoca nonché della documentazione allegata, rilevi la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal

- RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio, per l'approvazione, una proposta motivata di richiesta di riesame del provvedimento di revoca.
- 2. L'Ufficio qualora non rilevi una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio, per l'approvazione, una proposta motivata di conclusione del procedimento di riesame della revoca per l'assenza della predetta correlazione.
- 3. L'Ufficio, nei casi di manifesta infondatezza o laddove non si configuri alcuna fattispecie di revoca, archivia le segnalazioni, informandone il Consiglio con cadenza bimestrale ai sensi dell'art. 7, comma 6, del *Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza della prevenzione della corruzione* del 29 marzo 2017. Qualora dall'esame dei documenti emergano elementi volti a configurare presunte misure discriminatorie diverse dalla revoca, l'Ufficio procede ai sensi del Capo II del presente Regolamento.

#### Articolo 8

(La richiesta di riesame)

- 1. La richiesta di riesame contiene gli elementi essenziali in merito alla presunta correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT nonché la richiesta all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento di revoca e l'indicazione del termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'Amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità gli esiti del procedimento di riesame.
- 2. La richiesta di riesame del provvedimento di revoca, approvata dal Consiglio dell'Autorità, è trasmessa all'organo di indirizzo dell'Amministrazione e al RPCT interessato e comporta il protrarsi dell'inefficacia del provvedimento di revoca fino alla data di approvazione del provvedimento conclusivo del procedimento di riesame da parte dell'Amministrazione. Tale provvedimento, ove di conferma della revoca, deve espressamente riferirsi nella motivazione agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorità.
- 3. L'Autorità, ricevuto dall'Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra la revoca e l'attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

### **CAPO II**

Richieste di riesame di provvedimenti contenenti misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT.

#### Articolo 9

(Segnalazione di misure discriminatorie diverse dalla revoca)

1. Le misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT, diverse dalla revoca, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, sono segnalate tempestivamente all'Autorità dagli interessati.

- 2. Per «misure discriminatorie dirette e indirette» si intendono quelle misure ritorsive tra le quali demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
- 3. Le segnalazioni cui al comma 1 sono esaminate dall'Ufficio nel rispetto dei termini del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione" del 29 marzo 2017, pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.
- 4. L'Ufficio, nel comunicare all'organo di indirizzo dell'Amministrazione l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ultimo periodo, chiede allo stesso informazioni sulle misure adottate, da comunicare all'Autorità entro il termine di venti giorni.
- 5. Qualora l'Ufficio valuti l'esistenza di una correlazione tra le misure adottate dall'Amministrazione e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio una proposta motivata di richiesta di riesame.
- 6. Qualora l'Ufficio non rilevi una correlazione tra le misure adottate dall'Amministrazione e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione, sottopone al Consiglio una proposta motivata di conclusione del procedimento di richiesta di riesame per l'assenza della predetta correlazione.
- 7. L'Ufficio, nei casi di manifesta infondatezza o nei casi di segnalazioni riferite a fatti risalenti nel tempo la cui efficacia si sia conclusa, archivia le segnalazioni, informandone il Consiglio con cadenza bimestrale.

#### Articolo 10

### (Contenuti della richiesta di riesame)

- 1. La richiesta di riesame contiene gli elementi essenziali in merito alla presunta correlazione tra le misure adottate dall'Amministrazione e le attività svolte dal RPCT, nonché la richiesta all'Amministrazione di riesaminare gli atti relativi alle misure adottate e l'indicazione del termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'Amministrazione è tenuta a comunicare all'Autorità gli esiti del procedimento di riesame.
- 2. La richiesta di riesame, approvata dal Consiglio dell'Autorità, è trasmessa all'organo di indirizzo dell'Amministrazione e al RPCT interessato. L'amministrazione adotta un provvedimento di riesame degli atti indicati nella richiesta dell'Autorità. Tale provvedimento, ove di conferma degli atti adottati, deve espressamente riferirsi nella motivazione agli elementi contenuti nella richiesta di riesame adottata dall'Autorità.
- 3. L'Autorità, ricevuto dall'Amministrazione il provvedimento di riesame, ne prende atto, eventualmente ribadendo le proprie motivazioni circa la rilevata connessione tra le misure adottate dall'Amministrazione e l'attività del RPCT in materia di prevenzione della corruzione.

## Capo III

## Disposizioni comuni

# Articolo 11

(Pubblicazione delle delibere di richiesta di riesame)

1. Le delibere dell'Autorità sulle richieste di riesame sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.

### Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio dell'Autorità è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Approvato nell'adunanza del 18 luglio 2018 con delibera n. 657

Il Presidente Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 1 agosto 2018

Il Segretario Maria Esposito